

CLASSIFICAZIONE DELLA MANO D'OPERA

Art. 2 - Il personale occupato nelle aziende agricole della provincia di Siracusa é diviso nelle categorie seguenti :

- 1) salariati fissi : (massaro-capo uomo; garzone; capo stalla; carrettieri; mandriano; ecc.);
- 2) salariati annalori;
- 3) Giornalieri avventizi;

MANSIONI ED INDENNITA' SPECIALI

Art. 3 - Salariati fissi : sono considerati salariati fissi tutti i lavoratori agricoli assunti con carattere di stabilit  dalla aziende agricole della provincia e con alloggio sul fondo o presso la casa padronale dell'agricoltore, semprech  in questo ultimo caso, il salario venga adibito ai servizi della azienda agricola.

Art. 4 - Salariati annalori : sono considerati salariati annalori quei lavoratori agricoli che vengono assunti ad anno, specialmente da parte dei grandi affittuari conduttori diretti, con le attribuzioni di capo uomo fatto e che vengono compensati con retribuzioni mensili in denaro e in natura.

Art. 5 - Giornalieri avventizi : sono considerati giornalieri avventizi tutti i braccianti agricoli che vengono assunti al servizio per un determinato periodo di tempo (per una settimana, o per una determinata operazione agricola: semina, raccolta, irrigazione, ecc.) e retribuiti in base alle tariffe orarie di cui all'art. 5 dell'alligato A.

Art. 6 - Massari o capo uomini : per massari o capo uomini si intendono quei lavoratori agricoli che godendo la fiducia del conduttore dell'azienda curano e sorvegliano la esecuzione dei lavori agricoli di ogni specie eseguiti dietro disposizioni del conduttore stesso e che non hanno diritto a nessun personale iniziativa.

Il massaro deve rispondere della buona esecuzione dei lavori ai quali   soprastante, della custodia di tutti gli attrezzi della azienda e del materiale che gli verr  affidato dal conduttore.

Nella azienda con stalla, il massaro dovr  curare con il capo stalla e con il capo mandriano, la custodia del bestiame di qualunque specie appartenente alla stalla della azienda, di cui dovr  curare il ricambio e la cura ordinaria.

Il massaro dovr  essere responsabile della buona custodia del bestiame e della cura ordinaria dello stesso.

Il massaro dovr  essere responsabile della buona custodia del bestiame e della cura ordinaria dello stesso.

Il massaro dovr  essere responsabile della buona custodia del bestiame e della cura ordinaria dello stesso.

Il massaro dovr  essere responsabile della buona custodia del bestiame e della cura ordinaria dello stesso.

Il massaro dovr  essere responsabile della buona custodia del bestiame e della cura ordinaria dello stesso.

c) lo scarico, la preparazione e la conservazione dei foraggi e del mangime in genere.

Il capo stalla o capo mandriano, ha diritto ad un premio in denaro per ogni nuovo nato da lui assistito, nella misura stabilita dalle consuetudini locali.

Art. 8 - Mandriano; stalliere; bifolco; carrettiere; sono stali salariati fissi alle dirette dipendenze del capo mandriano e del capo stalla e spetta ad essi la esecuzione di tutte le operazioni da queste ordinate e che abbiano attinenza con i lavori di buon allevamento del bestiame, di perfetta tenuta della stalla e di buona conservazione dei foraggi e del mangime, e la sorveglianza degli animali al pascolo.

Nelle piccole e medie aziende e sempre quando venga a mancare il capo stalla o capo mandriano le mansioni di questi ultime vengono assunte dal mandriano dalla stalliere.

Il carrettiere dovrà pure eseguire le operazioni di trasporto inerenti alla azienda agricola dalla quale dipende.

Art. 9 - garzone : sono considerati garzoni, tutti gli aiutanti del capo stalla, capi mandriani, stallieri, bifolchi mandriani, carrettieri, ecc. sono loro mansioni precipue : il trasporto dei concimi dalla stalla alle concimaie, dei foraggi dai depositi alla stalla, la pulizia dei carri e degli strumenti agricoli della azienda, la pulizia dei cortili e delle stalle, la sorveglianza degli animali al pascolo, e tutte quelle mansioni di aiuto loro richieste dai salariati fissi di cui sopra ed ordinate dal conduttore della azienda.

CONDIZIONE GENERALE

Art. 10 - Tutto il personale salariato fisso avrà diritto ad un riposo mensile di 2 giorni a scelta del conduttore della azienda e di chi per lui.

Art. 11 - tutti i salariati fissi che per qualunque ragione in dipendenza della loro volontà non potessero usufruire dello alloggio gratuito, avrà diritto ad una speciale indennità di alloggio nella misura non mai inferiore di L. 30 mensili per famiglia.

Art. 12 - Il lavoro richiesto sarà di otto ore giornaliere giornaliere...
Art. 13 - Il salario...
Art. 14 - Il salario...
Art. 15 - Il salario...
Art. 16 - Il salario...
Art. 17 - Il salario...
Art. 18 - Il salario...
Art. 19 - Il salario...
Art. 20 - Il salario...
Art. 21 - Il salario...
Art. 22 - Il salario...
Art. 23 - Il salario...
Art. 24 - Il salario...
Art. 25 - Il salario...
Art. 26 - Il salario...
Art. 27 - Il salario...
Art. 28 - Il salario...
Art. 29 - Il salario...
Art. 30 - Il salario...
Art. 31 - Il salario...
Art. 32 - Il salario...
Art. 33 - Il salario...
Art. 34 - Il salario...
Art. 35 - Il salario...
Art. 36 - Il salario...
Art. 37 - Il salario...
Art. 38 - Il salario...
Art. 39 - Il salario...
Art. 40 - Il salario...
Art. 41 - Il salario...
Art. 42 - Il salario...
Art. 43 - Il salario...
Art. 44 - Il salario...
Art. 45 - Il salario...
Art. 46 - Il salario...
Art. 47 - Il salario...
Art. 48 - Il salario...
Art. 49 - Il salario...
Art. 50 - Il salario...
Art. 51 - Il salario...
Art. 52 - Il salario...
Art. 53 - Il salario...
Art. 54 - Il salario...
Art. 55 - Il salario...
Art. 56 - Il salario...
Art. 57 - Il salario...
Art. 58 - Il salario...
Art. 59 - Il salario...
Art. 60 - Il salario...
Art. 61 - Il salario...
Art. 62 - Il salario...
Art. 63 - Il salario...
Art. 64 - Il salario...
Art. 65 - Il salario...
Art. 66 - Il salario...
Art. 67 - Il salario...
Art. 68 - Il salario...
Art. 69 - Il salario...
Art. 70 - Il salario...
Art. 71 - Il salario...
Art. 72 - Il salario...
Art. 73 - Il salario...
Art. 74 - Il salario...
Art. 75 - Il salario...
Art. 76 - Il salario...
Art. 77 - Il salario...
Art. 78 - Il salario...
Art. 79 - Il salario...
Art. 80 - Il salario...
Art. 81 - Il salario...
Art. 82 - Il salario...
Art. 83 - Il salario...
Art. 84 - Il salario...
Art. 85 - Il salario...
Art. 86 - Il salario...
Art. 87 - Il salario...
Art. 88 - Il salario...
Art. 89 - Il salario...
Art. 90 - Il salario...
Art. 91 - Il salario...
Art. 92 - Il salario...
Art. 93 - Il salario...
Art. 94 - Il salario...
Art. 95 - Il salario...
Art. 96 - Il salario...
Art. 97 - Il salario...
Art. 98 - Il salario...
Art. 99 - Il salario...
Art. 100 - Il salario...

Il conduttore della azienda ha la facoltà di modificare lo orario di lavoro solamente per ragioni tecniche speciali, ferme restando le otto ore di lavoro globali giornalieri come sopra ripartite nei periodi stagionali.

Però resta di obbligo dei salariati fissi di completare i lavori giornalieri relativi alle singole attribuzioni (sistemazione arnesi di lavoro, governo degli animali)

Nessuno operaio può assentarsi dal lavoro senza il preventivo permesso del conduttore, pena la perdita del compenso delle ore di lavoro eseguite nella giornata, se trattasi di avventizio, o la trattenuta sul salario dell'importo di una giornata lavorativa, se trattasi di personale salariato fisso.

Art. 13 - Sono cinderati giorni festivi : tutte le domeniche, Capod'Anno, Epifania, S. Giuseppe, 21 Aprile (Festa del lavoro), Pasqua, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 24 Maggio (entrata in guerra), Corpus Domini, S. Pietro, Assunzione, 29 settembre, 28 ottobre (marcia su Roma), Ognissanti, 4 Novembre (Festa della Vittoria), Immacolata, Natale, S. Stefano, Festa del Patrono del Comune.

USI E CONSUETUDINI LOCALI

Art. 14 - Per tutta i lavori di zappatura e di viglia, fienaggione; trebbiatura, mietitura e vendemmia; sarà osservata in tutta la provincia la consuetudine del vino sano in ragione di un litro al giorno a persona escluse le donne, ai ragazzi dai 12 ai 18 anni mezzo litro.

Per tutti gli altri lavori, la consuetudine del vino verrà osservato solamente nelle zone a coltura vinicola specializzata.

Per i lavoratori avventizi costretti a pernottare sul fondo, il proprietario o conduttore della azienda; sarà tenuto a fornire giornalmente la consueta razione minima sana e sufficiente, nonché ad apprestare lo alloggio igienico degli uomini e ricovero per i loro animali.

Per la mietitura sarà vigente la spigolatura, la dove questa è del proprietario consentita, e il raccolto spigolato sarà diviso in due parti uguali e resterà al proprietario e metà alla spigolatrice.

alla famiglia od agli eredi e in difetto alla Cassa di Risparmio.

MANCANZE E PUNIZIONI

Art. 17 - Le infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbino il normale assetto della azienda, commessi dagli operai, saranno puniti :

1- con una multa pari ad una giornata di lavoro o con la sospensione del lavoro quando l'operaio :

- a) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) eseguisca il lavoro affidatogli non a regola d'arte con manifesta malafede;
- c) guasti il materiale della azienda;
- d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
- e) ritardi nella inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione senza giustificato motivo;
- f) in qualunque altro modo trasgredisca all'osservanza del presente contratto collettivo o commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.

2- Con licenziamento immediato in caso di :

- a) insubordinazione ai superiori;
- b) di furto o danneggiamento volontario al materiale o ai prodotti della azienda;
- c) rissa sul lavoro;
- d) recidiva di qualunque delle delie contemplate al n. 1 del presente articolo.

Art. 18 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato ed alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operai ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali. L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercolare per il tramite della Federazione Agricoltori.

Art. 19 -

Art. 19 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato ed alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operai ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali. L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercolare per il tramite della Federazione Agricoltori.

Art. 20 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato ed alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operai ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali. L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercolare per il tramite della Federazione Agricoltori.

Art. 21 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato ed alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operai ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali. L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercolare per il tramite della Federazione Agricoltori.

Art. 22 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato ed alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operai ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali. L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercolare per il tramite della Federazione Agricoltori.

Art. 23 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato ed alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operai ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali. L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercolare per il tramite della Federazione Agricoltori.

ma la controversia stessa non sia stata denunciata alla organizzazione contraente interessata la quale potrà interporre i suoi Uffici perché entro 15 giorni dalla denuncia la controversia sia risolta in via conciliativa.

In tal caso la organizzazione stessa dovrà darne immediata comunicazione all'altra organizzazione contraente, e vertenze possono essere risolte in via conciliativa dalle organizzazioni contraenti anche a mezzo di propri organismi, fiduciari, sezionali o comunali.

Mancando l'accordo entro 15 giorni dalla denuncia, l'interessato potrà adire alla Magistratura competente.

Le controversie collettive per l'applicazione e la interpretazione del presente contratto saranno deferite in primo grado alle organizzazioni contraenti e nel caso di mancato accordo alle organizzazioni nazionali.

Fra le organizzazioni si conviene e espressamente si trasferisce la competenza giudiziaria per tutte le controversie singole e collettive che dovessero originarsi dal presente patto, presso le Autorità Giudiziarie di Siracusa ove eleggono il loro domicilio legale.

COMMISSIONE CONCILIATIVA

ART. 23 - A vigilare l'applicazione del presente patto ed a tentare in via conciliativa la composizione delle vertenze che potrebbero sorgere fra gli agricoltori ed i lavoratori agricoli, le due organizzazioni sono di accordo nella formazione di una commissione composta da due rappresentanti della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori e da due rappresentanti della Unione Provinciale Sindacati Fascisti dell'Agricoltura e presidente del segretario Federale del Partito Nazionale Fascista e da un suo delegato.

ALLEGATI

ART. 24 - Le tabelle di lavoro per i salariati fissi e gli avventizi e le tabelle contrattuali del dipendente di casa Pagano, formano parte integrante ed inscindibile del presente patto e sono parte integrante del presente contratto di lavoro.

Il presente contratto di lavoro è stato stipulato in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso l'Ufficio Provinciale del Partito Nazionale Fascista di Siracusa, uno presso l'Ufficio Provinciale del Partito Nazionale Fascista di Agrigento e uno presso l'Ufficio Provinciale del Partito Nazionale Fascista di Palermo.

1/7/1934

Per i lavoratori agricoli :
F/to: Andrea Mazzatico
Tonino Agodi

Per i datori di lavoro :
F/to : Zappi Recordati
Severino Carnevali

ALLIGATO A
COMPENSO IN DENARO
PER SALARIATI FISSI

- ART. 1 - a) massaro o capo uomo :
compenso da concordarsi tra le parti ed in nessun caso inferiore a L. 290 mensili.
- b) capo stalla-capo mandriano-giardinaro :
compenso minimo in denaro L. 250 mensili.
- c) mandriano-stalliere-bifolco-carrettiera :
compenso minimo in denaro L. 190 mensili.
- d) garzone :
compenso minimo in denaro se l'età dai 12 ai 18 anni ed oltre i 65, L. 150 mensili; se di età fra i 18 e i 65, L. 190.

COMPENSI IN DENARO AI
SALARIATI ANNALORI

ART. 2 - ai salariati annalori verrà corrisposto uno assegno minimo come ai salariati fissi.

COMPENSI IN NATURA DEI
SALARIATI FISSI-ANNALORI

ART. 3 - Ai salariati fissi ed annalori, per compensi in natura, saranno conservati quelli che sono in atto le consuetudini delle singole aziende.

ARTICOLI DI LEGGE
E STATUTI

ART. 4 - I salariati fissi ed annalori, per compensi in natura, saranno conservati quelli che sono in atto le consuetudini delle singole aziende.

ART. 5 - a) I salariati fissi ed annalori, per compensi in natura, saranno conservati quelli che sono in atto le consuetudini delle singole aziende.

b) I salariati fissi ed annalori, per compensi in natura, saranno conservati quelli che sono in atto le consuetudini delle singole aziende.

Lari, prima zona L. 1,30 - 2° zona L. 1,20 all'ora.

c) lavori di zappatura i agrumenti e vigneti - 1° zona L. 1,60
2° zona L. 1,40 l'ora.

N.B. - Per i soli lavori di zappatura in agrumenti e vigneti le tariffe vengono intese come minime.

d) falciatura, foraggi e lavori di fienaggione in genere :
1° zona L. 1,60 - 2° zona L. 1,30 all'ora.

e) zappatura in genere :
1° zona L. 1 - 2° zona L. 1 all'ora.

f) mietitura e lavori inerenti :
1° zona L. 2,20 - 2° zona L. 1,90 all'ora .

g) trebbiatura e lavori inerenti :
1° zona L. 1,60 - 2° zona L. 1,60 all'ora.

i) adetti alla fumigazione : capo fumigazione L. 25 al dì,
mastelliere L. 20 al giorno, cabatore L. 20 al giorno, uomini di
squadra L. 18 al giorno.

h) trattamenti anticrittocanici :
1° zona L. 1,60 - 2° zona L. 1,60 all'ora.

l) potatura e rimonda :
1° zona L. 1,80 - 2° zona L. 1,60 all'ora.

m) innesti,
1° zona L. 2 - 2° zona L. 1,80 all'ora.

n) raccolta arborea :

agrumenti : capo ciurma L. 16,80 giornaliero,
tagliapiedi L. 16 giornalieri, raccoglitori L. 46 giornalieri, pa-
nieri L. 8 giornalieri.

mandoloti : battitore 1° zona L. 1,50 - 2° zona
L. 1,00 all'ora, raccoglitori uomini, 1° zona L. 1,20 - 2° zona L. 1,
10 all'ora, raccoglitori donne e ragazzi: 1° zona L. 0,70, - 2° zo-
na L. 0,70 all'ora.

oliveti :

battitore 1° zona L. 2,30 - 2° zona L. 2 all'ora; maestri di pala
personale di palmento : 1° zona L. 1,60 - 2° zona L. 1,60 all'ora,
personale di falci al palmento : 1° zona L. 1,50 - 2° zona L. 1,40
all'ora, raccoglitori uomini e 1° zona L. 1,50 - 2° zona L. 1,40 all'ora,
raccoglitori donne e ragazzi : 1° zona L. 0,70 - 2° zona L. 0,70 all-
l'ora.

